



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0009305**

del 13/07/2018 ore 13:16:29

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

FM/COO/dt

Roma, 13 luglio 2018
Informativa n. 53/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Documento "La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo"

Caro Presidente,

ho il piacere di informarTi che sul sito del Consiglio Nazionale è stato pubblicato il documento "La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo", predisposto in occasione del convegno nazionale tenutosi a Roccella Jonica (RC) nelle giornate del 15 e del 16 giugno scorsi.

L'elaborato illustra alcuni profili dell'istituto che il Consiglio Nazionale ritiene opportuno potenziare nell'ottica di avviare una fase di rilancio della mediazione e, al contempo, di attribuire agli appartenenti alla categoria un ruolo proattivo nella gestione di tale procedimento; esso, inoltre, con riferimento agli aspetti più strettamente fiscali della disciplina, reca alcune proposte emendative all'attuale testo dell'art. 20 del d.lgs. n. 28/2010.

Nell'allegarTi il documento, Ti chiedo pertanto di darne ampia diffusione presso gli iscritti al Tuo Ordine.

Cordiali saluti

Massimo Miani



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Documento

La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo

Fondazione
ADR
commercialisti

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

GIUGNO 2018

Indice

Premessa.....	3
1. L'istituto della mediazione: stato dell'arte e prospettive di crescita.....	4
2. I lavori della c.d. commissione Alpa.....	5
3. Prospettive di riforma	7
4. Profili fiscali: le nostre proposte	8
5. La Fondazione ADR Commercialisti al sostegno degli Ordini territoriali	10
Allegato - Quadro sinottico del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28	12

Premessa

La ricomprensione dei metodi di *Alternative Dispute Resolution* (ADR) all'interno dell'area di delega dedicata all'esercizio delle funzioni giudiziarie rappresenta una significativa novità voluta dall'attuale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): nelle precedenti consiliazioni, infatti, mancava un riferimento espresso alla generalità dei metodi di ADR che, essendo strumenti deflattivi del contenzioso, rivestono fondamentale importanza all'interno di qualsiasi ordinamento giuridico, dal momento che permettono alle parti di partecipare più attivamente alla gestione del conflitto e, al contempo, di migliorare i tempi e l'efficienza della giustizia civile.

Va innanzitutto evidenziato che, nel corso degli ultimi anni, è emersa con chiarezza la volontà politica di orientare la collettività verso metodi di risoluzione delle controversie più rapidi, risolutivi e produttivi, tendenzialmente, di effetti maggiormente stabili e condivisi dalle parti rispetto alle ordinarie vie giudiziali.

Si pensi all'istituto della mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, nonché a quello di mediazione familiare che, seppur ancora carente di un impianto normativo *ad hoc*, da anni si propone come attività di sostegno nelle situazioni di conflitto familiare.

Si pensi, ancora, al procedimento di negoziazione assistita, introdotto ad opera del d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014 e all'istituto dell'arbitrato che, nel tempo, ha conosciuto profonde ed incisive modifiche. A tal proposito, si segnalano le rilevanti modifiche apportate dal summenzionato d.l. n. 132/2014 con l'arbitrato c.d. deflattivo ovvero il più recente intervento effettuato dalla legge n. 208/2015 che ha comportato il riconoscimento di un'apposita procedura di natura arbitrale per l'erogazione da parte del neo istituito Fondo di solidarietà delle prestazioni in favore degli investitori istituti bancari coinvolti nelle note vicende che hanno interessato la Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti.

Ciò nonostante, la realtà giuridica italiana continua, purtroppo, ad essere caratterizzata da una cultura del conflitto ancora lontana da un approccio alle liti di tipo conciliativo; da qui l'esigenza di avviare una fase di rilancio dei sistemi di risoluzione alternativi nelle controversie civili e commerciali, attribuendo al Commercialista un ruolo proattivo all'interno di tali procedimenti.

In quest'ottica, in occasione del convegno tenutosi a Roccella Jonica nelle giornate del 15 e del 16 giugno scorsi, il Consiglio Nazionale e la Fondazione ADR dei Dottori Commercialisti, con il supporto della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, hanno presentato questo documento che, con esclusivo riferimento all'istituto della mediazione, posto al centro della prima sessione dell'evento, ne analizza l'attuale disciplina e i lavori finora effettuati da apposite commissioni e tavoli tecnici istituiti presso il Ministero della Giustizia.

Inoltre, il documento illustra i profili dell'istituto che i Commercialisti ritengono opportuno potenziare e, con specifico riferimento agli aspetti più strettamente fiscali, le proposte emendative da sottoporre all'attenzione della Politica al fine di incentivare il ricorso alla mediazione e, al contempo, favorire la sua "gestione" da parte di Professionisti esperti e specializzati in diversi ambiti del diritto e delle scienze economiche.

Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco

Consiglieri Nazionali con delega alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR

1. L'istituto della mediazione: stato dell'arte e prospettive di crescita

La materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie è stata, in tempi recenti, oggetto di ripetuti interventi normativi, al fine di incrementare la capacità deflattiva del contenzioso, di contenere i costi delle liti e, per altro verso, di favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione.

Con riferimento alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 28/2010, appare opportuno ricordare che la mediazione è obbligatoria nelle materie elencate nell'articolo 5, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 28/2010, ossia:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

4

La disciplina della mediazione obbligatoria, in seguito al periodo di sperimentazione finalizzato a valutare l'efficacia dell'istituto, si è cristallizzata ad opera dell'art. 11-*ter*, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 50/2017 nella legge n. 96/2017 (c.d. manovra correttiva 2017) che, proprio sulla base dei risultati positivi del monitoraggio condotto dal Ministero, ha eliminato il carattere temporaneo della mediazione obbligatoria, in tal modo stabilizzando l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ad una controversia nelle materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.

In definitiva, l'istituto della mediazione civile e commerciale non ha più scadenze ed è parte integrante del nostro ordinamento giuridico.

Trattasi di una scelta ampiamente condivisa dal CNDCEC e dalla Fondazione ADR proprio in virtù del ruolo propulsore che l'obbligatorietà di tale strumento può svolgere nella diffusione di una mentalità che favorisca un approccio alle liti di tipo conciliativo.

La progressiva espansione dell'istituto della mediazione, peraltro, emerge chiaramente dalle rilevazioni statistiche effettuate, trimestralmente, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia, che forniscono una serie di dati relativi, tra gli altri, al numero di iscrizioni delle mediazioni negli Organismi, analizzate anche con riferimento alle materie che ricadono nell'ambito della mediazione obbligatoria, all'esito delle mediazioni per tipologia di procedimento e per classe di valore della lite.

Le statistiche ministeriali evidenziano un progressivo aumento nelle adesioni al procedimento di mediazione, dopo il primo incontro. Il Ministero della Giustizia ha, recentemente, reso noto i dati ufficiali sulle istanze di mediazione, relativi all'anno 2017, periodo nel quale sono 84.000 le istanze, ben 6.000 in più rispetto all'anno precedente; inoltre, le statistiche evidenziano che, quando le parti decidono di sedersi al tavolo della mediazione, dopo il primo incontro, l'accordo si raggiunge nel 43% dei casi.

Con riferimento al *trend* di comparizione dell'aderente e alla durata media delle procedure di mediazione rispetto al contenzioso, gli ultimi dati disponibili denotano che, nel corso dell'anno 2017, i tempi di definizione dei procedimenti di mediazione, con aderente comparso e accordo raggiunto, sono di 129 giorni, ossia di gran lunga inferiori rispetto a quelli registrati nei procedimenti in Tribunale¹.

Il che, unitamente alla sostenibilità dei costi del procedimento, rappresenta un motivo di certo non trascurabile per accordare preferenza a tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

La lentezza del sistema giudiziario italiano, infatti, non solo nega ai cittadini una "giustizia giusta" in tempi certi, come invece la Costituzione loro garantisce, ma, anche, sotto un aspetto più strettamente economico, incide sugli investimenti esteri nel nostro Paese e, conseguentemente, sulla ripresa economica, peraltro già faticosa.

Tali criticità sono anche confermate dai dati del rapporto elaborato dalla Banca Mondiale, "Doing Business 2017" che, nella sezione "enforcing contracts" dedicata alla relazione tra contratti e sistema giudiziario, pone l'Italia al 108° posto su 190 Paesi.

2. I lavori della c.d. commissione Alpa

Il punto da cui partire nell'opera di riforma dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie è senza dubbio rappresentato dallo studio elaborato dalla commissione presieduta dal Prof. Alpa, istituita in data 8 marzo 2015 presso il Ministero di Giustizia al fine, per l'appunto, di elaborare una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato.

Detta commissione, dopo un lavoro durato mesi e conclusosi a gennaio 2017, ha consegnato al Ministero un testo di proposte normative che peraltro, con specifico riferimento al procedimento di mediazione, propone alcune indicazioni già evidenziate da tempo dallo stesso CNDCEC.

¹ Si segnala che le ultime rilevazioni statistiche fornite da WebstatGiustizia, riferite all'anno 2017, non riportano i dati relativi al raffronto tra la durata di definizione dei procedimenti di mediazione e quella dei contenziosi in Tribunale. Gli ultimi dati utili a tal riguardo e che evidenziano la maggiore celerità dei procedimenti di mediazione rispetto ai processi civili, fanno riferimento all'anno 2016 (115 giorni per la definizione dei procedimenti di mediazione, 882 giorni per la definizione di quelli in Tribunale).

Trattasi, essenzialmente, di modifiche che intervengono sugli aspetti più strettamente procedurali della mediazione (estensione dell'obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità ad altre materie, effettività del primo incontro di mediazione, necessaria partecipazione personale delle parti, etc.).

Più partitamente, la Commissione ha evidenziato che:

- si rende opportuno procedere con un ampliamento dell'obbligatorietà ad altre materie rispetto a quelle già indicate dall'art. 5 comma 1-*bis*. Il riferimento è alle materie in cui sono già competenti le Camere di Commercio (cioè i contratti di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non finanziario) e ai rapporti sociali concernenti le società di persone e gli eredi o i legatari del socio defunto;
- in riferimento al primo incontro di mediazione effettivo (art. 5, comma 2 e 2-*bis*, art. 8), occorre superare l'idea di una fase preliminare meramente informativa, rendendo effettivo e operativo l'incontro sulla mediazione, in tal modo accogliendo la giurisprudenza prevalente che si è formata in materia;
- si debba prevedere che le parti siano presenti personalmente e non sostituite dagli stessi avvocati difensori, così da consentire la riattivazione della comunicazione tra le parti;
- in relazione alla mediazione endoprocessuale, il giudice debba motivare, in modo sintetico, il rinvio delle parti in mediazione, indicando le ragioni della scelta e gli indici di mediabilità della controversia e aiutando, in tal modo, la successiva attività del mediatore. La previsione, come dato evincere dalla Relazione illustrativa, mira a garantire la serietà e la proficuità dell'accesso e quindi l'aumento delle *chances* di accordo: nella motivazione, di natura succinta (art. 134 c.p.c.) il giudice potrà infatti dar atto degli indici di mediabilità della controversia che ha preso in considerazione ai fini di un invio selettivo e calibrato sul caso concreto e fornire, altresì, alle parti e al mediatore elementi utili da valutare per lo svolgimento della mediazione;
- debba introdursi il divieto per il mediatore di formulare una proposta qualora la parte convocata non sia comparsa;
- poiché ai sensi del vigente art. 17, comma 3 il verbale d'accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, si debba prevedere che tale limite venga innalzato alla somma di 100.000,00 euro, oltre alla quale l'imposta sarà dovuta per la parte eccedente, per le mediazioni delegate, previa valutazione del giudice;
- con riferimento al primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione, attualmente gratuito, si debbano prevedere dei costi calmierati, anche a garanzia della dignità ed efficacia del lavoro del mediatore. Pertanto, si prevedono i seguenti parametri di riferimento determinati in relazione al valore della lite:
 - 40 euro per le liti di valore inferiore a 1000 euro;
 - 80 per le liti sino a 10.000 euro;
 - 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro;

-
- 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro.

Inoltre, nell'ipotesi di mancato accordo all'esito del primo incontro, tale importo potrà essere considerato a titolo di spese di mediazione. Per converso, laddove sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro, il suddetto importo potrà essere detratto dalla indennità di mediazione.

3. Prospettive di riforma

Gli aspetti analizzati dalla commissione meritano senza dubbio di essere condivisi; tuttavia, permangono delle carenze nella disciplina delle ADR e, in particolare, della mediazione che parrebbero sollecitare un nuovo intervento del legislatore, da attuarsi con il coinvolgimento di tutti gli operatori che si occupano, anche in via istituzionale, della diffusione e del concreto utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso.

In particolare, i profili da potenziare attengono:

- alla necessità di promuovere le ADR con agevolazioni fiscali, con risparmio di spese e con misure premiali, di seguito meglio specificate;
- alla adeguata attenzione alla formazione e alla specializzazione richieste al mediatore. Le competenze professionali specifiche vantate dai Commercialisti in particolari ambiti del diritto e delle scienze economiche inducono a ritenere che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria relativa alle controversie in materia di condominio, successioni ereditarie, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, la scelta del mediatore debba ricadere sugli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Pertanto, sarebbe auspicabile promuovere tale prassi sia all'interno degli Organismi di mediazione sia nell'ambito delle mediazioni delegate, in modo da affidare la gestione delle pratiche di mediazione relative a controversie ricadenti nei suddetti ambiti agli iscritti all'Albo che vantino una specifica specializzazione nelle dette discipline;
- alla opportunità di riconoscere il ruolo proattivo e fondamentale degli Organismi di mediazione dei Commercialisti nella gestione dei procedimenti di mediazione tributaria che, come noto, sono gestiti non da un terzo soggetto imparziale ed equidistante dalle parti, ma dalla stessa Agenzia delle Entrate, il più delle volte parte in causa. Sarebbe pertanto opportuno che nella gestione preventiva dei contenziosi tributari l'attività di mediazione, proprio perché alla base presuppone la presenza di un soggetto terzo e *super partes*, sia affidata agli Organismi di mediazione dei Commercialisti, quale diretta conseguenza delle competenze specifiche che l'ordinamento riconosce a detti professionisti nella materia fiscale;
- alla opportunità di riconoscere il ruolo proattivo e fondamentale degli Organismi di mediazione dei Commercialisti nella gestione anche dei procedimenti con le pubbliche amministrazioni e, se del caso, altresì nelle controversie di lavoro. In relazione al primo aspetto, si auspica una riorganizzazione della strategia della pubblica amministrazione

nella gestione preventiva del contenzioso, con particolare riferimento al procedimento di mediazione, nell'ambito delle controversie in cui la pubblica amministrazione agisce, sia a livello statale che regionale, attraverso atti negoziali *iure privatorum* o di natura "non autoritativa" (locazioni, concessioni, etc.). Se si intende potenziare il ricorso agli strumenti ADR, infatti, parrebbe opportuno che l'impulso in tal senso provenga dallo stesso Stato che, in determinate ipotesi, da prevedere, eventualmente, anche come obbligatorie, dovrebbe in prima persona far riferimento all'istituto della mediazione e agli Organismi di mediazione come mezzo effettivo di gestione preventiva dei conflitti in cui è parte. In tal modo, non solo si attribuirebbe allo Stato un ruolo propulsore nella diffusione della cultura dei metodi ADR che funga da esempio e da stimolo per tutta la collettività, ma, in considerazione della riduzione della mole di contenzioso che deriverebbe dall'utilizzo degli strumenti deflattivi, si otterrebbero degli enormi benefici per tutta la collettività in termini di riduzione delle tempistiche di definizione dei procedimenti, nonché della spesa pubblica, con innegabili vantaggi, anche di immagine, degli Enti nei confronti dei cittadini;

- alla esigenza di istituire o coordinare i centri esistenti (si pensi all'Osservatorio sulla Giustizia ovvero all'Osservatorio permanente sulla giurisdizione istituito presso il CNF) con il Ministero e all'opportunità di dare notizia degli esiti di queste procedure nel corso della relazione annuale al Parlamento e in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, che potrebbe essere una cadenza opportuna per monitorare tutto il settore.
- alla diffusione di informazioni e alla comunicazione al pubblico delle opportunità della mediazione e delle altre forme di ADR.

4. Profili fiscali: le nostre proposte

Un profilo su cui, anche al fine di incentivare il ricorso all'istituto della mediazione, si ritiene auspicabile una modifica normativa è quello relativo al sistema di agevolazioni fiscali previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 28/2010.

Ci si riferisce, nel dettaglio, al meccanismo di riconoscimento di un credito di imposta, attualmente garantito alle parti che corrispondono una indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi in misura pari all'indennità stessa e fino alla concorrenza di € 500,00 in caso di successo di mediazione, pari alla metà in caso di insuccesso. Si reputa, invece, necessario creare un sistema di agevolazioni fiscali differenziato in relazione alle tre ipotesi di accesso alla mediazione, riconoscendo alle parti:

- un credito di imposta fino a concorrenza di € 250, 00 in caso di successo della mediazione volontaria;
- un credito di imposta fino a concorrenza di € 500, 00 in caso di successo della mediazione obbligatoria;

-
- un credito di imposta fino a concorrenza di € 500, 00, o, se superiore, sino a concorrenza della metà del contributo unificato già versato nel corso del giudizio, in caso di mediazione disposta dal giudice;
 - nessun credito di imposta in caso di insuccesso della mediazione, così da incentivare il raggiungimento di un accordo e compensare il maggior onere finanziario a carico dello Stato che potrebbe eventualmente derivare dal delineato sistema di riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

Inoltre, per semplificare la fruibilità del credito di imposta nelle modalità di cui sopra, si propone che lo stesso sia indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta in cui si è realizzato il presupposto, anziché a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte del Ministero della Giustizia (come attualmente prevede l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 28/2010) che, dunque, non sarebbe più necessaria.

Peraltro, al fine di scongiurare l'affermarsi di cattive prassi di utilizzo del credito d'imposta, potrebbe ipotizzarsi di riconoscere l'agevolazione fiscale in commento al ricorrere di due presupposti:

- 1) l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile (bonifico bancario o postale ovvero altri mezzi elettronici di pagamento) che certifichi la corresponsione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- 2) la registrazione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione.

Inoltre, con l'obiettivo di colmare un vuoto normativo nella disciplina del d.lgs. n. 28/2010 che non contempla la possibilità per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo di fruire di agevolazioni fiscali quali il credito d'imposta, si presenta una ulteriore proposta emendativa all'attuale testo dell'art. 20 del d.lgs. n. 28/2010.

Il menzionato articolo afferma che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione da chi compila il Mod. F24 (art. 17 del d.lgs. n. 241/1997) oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi.

L'aver il legislatore previsto l'utilizzabilità del credito d'imposta unicamente tramite compensazione, a detrazione di altre imposte ed escludendo letteralmente la sua rimborsabilità, appare un'evidente discriminazione nei confronti di una vasta platea di soggetti e, nello specifico, di coloro i quali hanno un'imposta lorda di importo minore rispetto alle detrazioni d'imposta a loro spettanti (o addirittura uguale a zero) e che, dunque, sono a tutti gli effetti concretamente impossibilitati dal poter usufruire del citato vantaggio fiscale.

In particolare, la preclusione a fruire del credito d'imposta, così come previsto dal vigente comma 4 dell'art. 20, non produce neanche alcun tipo di rimborso monetario e, di conseguenza, non è in alcun modo monetizzabile.

La suggerita modifica di eliminazione dell'inciso che esclude la possibilità di rimborso di cui al comma 4 dell'art. 20, persegue lo scopo di consentire un'interpretazione maggiormente

estensiva del dettato normativo rispetto alla individuazione dei soggetti destinatari e, di conseguenza, consente che la mediazione risulti maggiormente appetibile anche a quella categoria di soggetti che hanno una ristretta capienza fiscale e che, a causa della vigente normativa, vedono in essa più una barriera di accesso allo strumento che una agevolazione.

Questa più estensiva applicazione dell'art. 20 è rafforzata dalla proposta di modifica consistente nell'aggiunta del comma 4-*bis* in cui viene prevista una deroga alla disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 che, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti sorti nello stesso periodo d'imposta, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate da quest'ultimi.

L'ampliamento della possibilità di utilizzare il credito d'imposta tramite compensazione oltre il termine della data di presentazione della dichiarazione successiva - pur limitandolo temporalmente entro i periodi di riferimento delle dieci dichiarazioni successive al periodo in cui si è maturato il credito - consente ai soggetti che al momento della corresponsione dell'indennità di mediazione non abbiano la capienza fiscale tale da permettergli di accedere all'utilizzo del credito di poterne rinviare il beneficio alla prima dichiarazione utile.

Per il testo delle proposte di modifica all'art. 20 del d.lgs. n. 28/2010, si rinvia all'allegato.

5. La Fondazione ADR Commercialisti al sostegno degli Ordini territoriali

10

La Fondazione ADR Commercialisti non solo prosegue la sua attività di affiancamento e sostegno ai singoli Ordini territoriali per la costituzione di Organismi di mediazione, ma ha anche implementato un nuovo modello organizzativo per facilitare l'accesso all'istituto deflattivo a tutte quelle realtà territoriali dove non sono ancora presenti degli Organismi di mediazione di categoria.

Nell'ottica, dunque, di incentivare l'utilizzo dello strumento deflattivo, la Fondazione ADR ha offerto a tutti gli Ordini la possibilità di aderire ad un protocollo d'intesa che mira a sostenere quei colleghi mediatori che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di svolgere la loro attività presso un Organismo di categoria. Gli Ordini più piccoli, infatti, in considerazione dei requisiti *ex lege* richiesti per la costituzione degli Organismi di mediazione, potrebbero verosimilmente risultare penalizzati dal proprio contesto di riferimento; in tal modo, per i cittadini risulterebbe frustrata la possibilità di poter fruire di mediatori esperti e professionisti e, per gli iscritti all'Albo, quella di svolgere un'attività prevista nell'ordinamento professionale presso l'Organismo di categoria.

Le parti contraenti sono la Fondazione ADR, tramite il suo Organismo di mediazione ("ADR Mediazione") e un Ordine del territorio nazionale che, aderendo al protocollo, ha la possibilità di far svolgere ai propri mediatori i procedimenti di mediazione senza la necessità di costituire un proprio OdM, dal momento che sia la gestione che l'operatività delle procedure vengono

attribuite alla competenza di una sede secondaria ed operativa dell'ADR Mediazione, presente nell'Ordine in questione.

Inoltre, la Fondazione ADR, avendo da sempre riconosciuto l'importanza di una qualificata preparazione dei mediatori per ottenere un servizio d'eccellenza e di successo, ha deciso di mettersi in prima linea su questo fronte accreditandosi come ente di formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Quest'ulteriore iniziativa ha sin da subito ottenuto un forte riscontro dagli Ordini che, in accordo con la Fondazione, hanno già predisposto corsi per la formazione e l'aggiornamento biennale di 18 ore per i mediatori da far svolgere presso le rispettive sedi, anche in modalità e-learning.

Allegato - Quadro sinottico

D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

D.LGS. n. 28/2010	PROPOSTE
ART. 20 - <i>Credito d'imposta</i>	ART. 20 - <i>Credito d'imposta</i>
<p>1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.</p>	<p>1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, determinato secondo quanto disposto dai seguenti commi e a condizione che tale corresponsione sia stata disposta con bonifico bancario o postale o con altri mezzi elettronici di pagamento.</p> <p><i>1-bis.</i> In caso di successo di una mediazione volontaria, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro duecentocinquanta. Tale credito di imposta spetta a condizione che l'accordo raggiunto in mediazione sia sottoposto a registrazione. In caso di insuccesso della mediazione, non spetta alcun credito d'imposta.</p> <p><i>1-ter.</i> In caso di successo di una mediazione soggetta a condizione di procedibilità, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro cinquecento. Tale credito di imposta spetta a condizione che l'accordo raggiunto in mediazione sia sottoposto a registrazione. In caso di insuccesso della mediazione, non spetta alcun credito d'imposta.</p> <p><i>1-quater.</i> In caso di successo di una mediazione disposta dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro cinquecento o, se superiore, sino a concorrenza della metà del contributo unificato già versato nel corso del giudizio. In caso di insuccesso della mediazione non spetta alcun credito d'imposta.</p>

D.LGS. n. 28/2010	PROPOSTE
<p data-bbox="347 309 635 342">ART. 20 - <i>Credito d'imposta</i></p> <p data-bbox="199 376 783 947">2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.</p>	<p data-bbox="954 309 1241 342">ART. 20 - <i>Credito d'imposta</i></p> <p data-bbox="805 376 933 409">2. Identico</p>
<p data-bbox="199 981 783 1227">3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.</p>	<p data-bbox="805 981 957 1014">3. Soppresso</p>
<p data-bbox="199 1272 783 1899">4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p data-bbox="805 1272 1390 1933">4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta in cui si è realizzato il presupposto ed è utilizzabile, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p data-bbox="805 1955 1390 2024">4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tale</p>

D.LGS. n. 28/2010	PROPOSTE
ART. 20 - <i>Credito d'imposta</i>	ART. 20 - <i>Credito d'imposta</i>
	credito d'imposta vantato da chiunque corrisponda l'indennità ai soggetti abilitati ai sensi del comma 4, potrà essere utilizzato entro i periodi di riferimento delle dieci dichiarazioni successive a quella in cui il titolo di credito è stato maturato.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».	5. Identico